

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Preso atto dispositivo sentenza Bonante/AMAT - Liquidazione
parcella a favore Avv. Bruno Buonfrate, legale Azienda.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio, alle ore
09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (a.g.)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 261 adottata in data 6 novembre 1997 con cui si decideva di costituirsi in giudizio avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Bonante Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Martino di Bari e dall'avv. Martino Margiotta di Taranto, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'Avv. Bruno Buonfrate di Taranto;
- visto il dispositivo di sentenza emesso in data 2 dicembre 1997 con cui il Pretore adito ha rigettato il ricorso del Bonante, compensando tra le parti le spese del giudizio;
- atteso che l'avv. Buonfrate, a conclusione del mandato assolto, con propria nota del 26 gennaio u.s. , prot. aziendale n° 1065, ha emesso proposta di parcella per l'ammontare complessivo di £ 4.988.500, oltre a IVA, Cap e spese per £ 13.600;
- ritenuto congruo l'onorario richiesto, calcolato nei minimi tariffari;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di prendere atto del dispositivo di sentenza emesso in data 2 dicembre 1997 dal Pretore adito con cui ha rigettato il ricorso del sig. Bonante Stefano, compensando le spese del giudizio;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettera mandato di pagamento a favore dell'avv. Bruno Buonfrate per l'ammontare complessivo di £4.988.500, oltre a IVA, Cap e spese per £ 13.600, a fronte delle prestazioni professionali fornite nel giudizio innanzi citato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)




Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 FEB. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. P.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 17/febbraio/1998

Prot. n° : Dir/ 517/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p. r. Minale 18-2-98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Studio Legale Buonfrate

*Via Duca degli Abruzzi 74, tel. e fax 099-4527425
74100 Taranto*

*avv. Bruno Buonfrate
patrocinante in Cassazione*

dott. Roberto Buonfrate

li 26 Gennaio 1998

Spettabile
AMAT
Ufficio Legale
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

BONANTE STEFANO - ART. 700 CPC


Esaurito l'incarico compiego, per la liquidazione relativa, nota specifica di spese, funzioni, onorari ed accessori di legge, a valere quale progetto di fattura.

Si è applicata all'uopo la tariffa prevista per le cause di valore indeterminabile rilevante, con tassazione secondo gli onorari minimi; l'acconto di cui alla delibera d'incarico non è stato corrisposto nelle more.

In attesa di Vostro cortese accredito accompagnato dall'indicazione delle coordinate fiscali dell'Azienda, e salvo successivo invio della fattura relativa, ringrazio per l'attenzione ed invio i migliori saluti.

Avv. Bruno Buonfrate

1 allegato



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1065
del	2.2.98
Dirigente Ammin.vo	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>
cda	

Studio Legale Buonfrate

Via Duca degli Abruzzi 74, tel. e fax 099-4527425
74100 Taranto

avv. Bruno Buonfrate
patrocinante in Coadiutoria

dott. Roberto Buonfrate

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	14796
del	9.12.97
Dirigente Amministrativo F.F.	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input checked="" type="checkbox"/>
Area Personale	<input checked="" type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>
e s r	
/u	

li 4 Dicembre 1997

Spettabile
AMAT
Ufficio Legale
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto


BONANTE STEFANO - ART. 700 CPC

A conferma di quanto ha formato oggetto di verbale ragguglio con l'Avv. Cimaglia, ho il piacere di comunicare che il Pretore ha rigettato il ricorso avversario.

Nel rimettere copia della motivazione e del dispositivo, salvi i chiarimenti ulteriori, invio i più distinti saluti.

Avv. Bruno Buonfrate

1 allegato



Studio Legale Buonfrate

Via Duca degli Abruzzi 74, tel. e fax 099-4527425
74100 Taranto

Imp. 5 4.988.500
PAP 27 99.770
IVA 20% 1.017.656

Spse 13.600
IVA 6.119.524

avv. Bruno Buonfrate
patrocinante in Causazione

dott. Roberto Buonfrate
AMAT

Nota specifica pro-forma
per

contro

BONANTE STEFANO

* * *

Spese e funzioni:

posizione ed archivio		160.000	:
consultazioni		160.000	:
esame ricorso		80.000	:
accesso alla Cancelleria		40.000	:
esame documentazione avversaria		40.000	:
sessione informativa		160.000	:
esame documentazione di parte		40.000	:
procura		40.000	:
memoria difensiva		160.000	:
stampa e collazione	3.000	48.000	:
fascicolo		40.000	:
deposito detto		40.000	:
costituzione in giudizio		40.000	:
esame decreto di rinvio		40.000	:
udienza 27/11/97		80.000	:
esame deduzioni avversarie		80.000	:
deduzioni d'udienza		160.000	:
esame conclusioni avversarie		160.000	:
precisazione conclusioni		160.000	:
esame dispositivo ordinanza		40.000	:
accesso alla Cancelleria		40.000	:
esame motivazione		80.000	:
ritiro fascicolo		40.000	:
corrispondenza informativa	2.400	160.000	:
vacazioni tre		72.000	:
copia atti e documenti	8.200		:
nota specifica		80.000	:

€ 13.600 2.280.000 *2.240.000*

Onorari:(minimi tariffari)

studio controversia		650.000	
consultazioni		330.000	
memoria difensiva		520.000	
n.l udienza di trattazione		130.000	
discussione orale		665.000	

€ 13.600 4.575.000 *4.535.000*
453.500

spese generali 10% art.15 Tar.For.
spese vere e proprie

€ 5.046.100

IVA 20%		1.006.500	
CAP 2%		100.650	
IVA 20% su CAP		20.130	
	€	6.173.380	

5.002.100
997.700

Avv. Bruno Buonfrate

***** Non costituisce documento fiscale

Il Pretore,

letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 27.11.1997, osserva quanto segue:

IN FATTO

il ricorso trae origine dalla denunciata illegittimità della decisione adottata dalla società convenuta di bandire un concorso per la copertura di alcuni posti vacanti nell'organico aziendale. A tal proposito, il ricorrente assumeva: che la L.R. n. 13 del 5.8.93 avrebbe previsto, all'art.3, l'obbligo, per le aziende operanti nel settore del pubblico trasporto, con più di 25 dipendenti e destinatarie di contributo di esercizio, qualora addivenissero alla decisione di assumere nuove unità, di accertare preliminarmente ed in via pregiudiziale, l'impossibilità della copertura dei posti vacanti mediante il ricorso alla mobilità interaziendale; che, tuttavia, pur avendo l'AMET, azienda di provenienza del ricorrente, segnalato all'AMAT la presenza nonché la disponibilità di un dipendente, nella persona del Bonante, in possesso dei requisiti di idoneità richiesti, disposto ad accedere alla copertura del posto vacante, con contratto di formazione e lavoro che ne avrebbe, peraltro, consentito una riqualificazione professionale, l'azienda convenuta, sulla base di una delibera della Giunta Regionale che dapprima aveva ritenuto il predetto contratto non applicabile al Bonante per superamento del limite di età di 32 anni, per poi tornare sulla decisione segnalando il possesso del requisito dell'età da parte delle unità segnalate ma che, al contempo, faceva salve le eventuali diverse valutazioni e determinazioni della Direzione Aziendale AMAT, indiceva un concorso pubblico

per la copertura di un posto di Capo Ripartizione Affari Generali, in violazione, pertanto, del disposto della citata normativa regionale, non avendo provveduto ad attuare, pur in presenza dei presupposti di legge, la prescritta mobilità interaziendale. Si costituiva l'AMAT, contestando puntualmente le avverse deduzioni, adducendo l'inesistenza dei presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare.

IN DIRITTO

La domanda non può essere accolta.

Premessa, infatti, la constatazione della impossibilità, alla luce del dominante orientamento giurisprudenziale cui questo Pretore aderisce, di applicare la disciplina dell'art.2932 c.c. alle ipotesi di mancata costituzione di un rapporto di lavoro pur in presenza di un accertato diritto dell'interessato a tale riconoscimento, attesa l'inammissibilità di una pronuncia avente efficacia costitutiva del predetto rapporto con la quale il giudice sopperisca, di fatto, alla mancanza della volontà negoziale di una delle parti, va innanzitutto ed in via preliminare rilevato come l'eventuale verifica in senso positivo della sussistenza del diritto vantato dall'istante possa, al più, condurre ad accordare allo stesso un mero risarcimento del danno.

Pertanto, la domanda diretta ad ottenere l'instaurazione del rapporto di formazione e lavoro, ancorché in via provvisoria, non è accoglibile.

Tuttavia ciò che appare assorbente è la non ravvisabilità degli estremi del *periculum in moras* così come prospettato dal ricorrente.

Tale requisito, in realtà, non appare configurabile sotto l'aspetto della dedotta necessità di disporre l'immediata sospensione del concorso indetto dalla resistente allo scopo di coprire i posti vacanti segnalati. Invero, pur prescindendo dalle constatazioni appena fatte, che tuttavia già di per sé costituiscono un'efficace preclusione all'accoglimento della domanda in oggetto considerata la strumentalità della richiesta tutela rispetto alla finalità di fatto perseguita (attesa l'impossibilità, si ripete, qualora venisse disposta dal Giudicante l'immediata sospensione del concorso bandito, comunque di emanare una sentenza costitutiva diretta alla immediata instaurazione del rapporto di lavoro), non sfugge all'attenzione la circostanza della inutilità del richiesto provvedimento cautelare, considerato che una eventuale pronuncia futura di accoglimento delle ragioni della parte istante non potrebbe che operare retroattivamente, imponendo, pertanto, all'azienda un obbligo, derivante per l'appunto dall'intervenuta sentenza, scevro da ogni tipo di limitazione scaturente dalla presumibile sopravvenienza di fatti nuovi (quali, per l'appunto, la possibile assunzione, per concorso, di personale chiamato a coprire i posti vacanti). Per questi stessi motivi non appare fondato il timore dell'imminente venir meno dell'efficacia dell'elevazione del limite di età a quarantacinque anni sancita dalla delibera n.6 del 5.9.95 della Commissione Regionale per l'Impiego della Puglia che prevede tale elevazione con efficacia limitata al 31.12.1997, dovendosi valutare eventualmente la fondatezza della pretesa e, pertanto, la configurabilità del diritto assunto con riferimento al momento della sua eventuale maturazione, di sicuro antecedente alla data suddetta.

Il carattere assorbente di tali considerazioni preclude al Giudicante ogni indagine relativa alla fondatezza nel merito della domanda attrice.

L'insussistenza di uno dei presupposti richiesti ai fini della concessione della tutela cautelare induce questo Pretore a ritenere inaccoglibile il ricorso in oggetto.

Motivi di opportunità inducono a ritenere compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Pretore, pronunciando sulla domanda cautelare proposta con atto depositato in data 19.9.97 così provvede: rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 2.12.1997

IL PRETORE

(dott.ssa S. Borrelli)

S. Borrelli

-2 DIC. 1997
[Signature]

V° Depositato in Cancelleria

Taranto, 2 DIC. 1997

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Cosimo Mauro)

[Signature]